



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 Reg. Delib.

OGGETTO: Disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2019 - Provvedimento di ripiano ex art. 188 TUEL

L'anno duemilaventi il giorno Sette del mese Dicembre di alle ore 19:00 e seguenti, nella consueta sala della adunanze, in seguito ad invito di convocazione in seduta ordinaria, si è riunito il consiglio comunale con l'intervento dei Signori:

<i>Nome e Cognome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) Lo Cascio Giuseppe	Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Realmuto Giuseppina	Vice Presidente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Lo Cascio Domenico Filippo	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Tantillo Salvatore Fortunato	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Manfrè Antonina	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6) Ornista Maria Girolama	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7) Di Pisa Rosalia	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8) Pollina Fortunata	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9) Re Piergiuseppe	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10) Barone Giovanna	Consigliere	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presenti N. 10

Assenti N. 0

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale G.Lo Cascio

Assiste il Segretario del Comune Dott.A. Alfano

Vengono dal Consiglio nominati scrutatori i signori

La seduta è PUBBLICA ; ;

Il Presidente del Consiglio comunale passa alla trattazione del secondo punto integrativo all'ordine del giorno avente all'oggetto "Disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2019-Provvedimento di ripiano ex art. 188 Tuel", premettendo che sulla proposta di ripiano del disavanzo ai sensi dell'art. 188 Tuel il Revisore dei conti ha rilasciato parere non favorevole e quindi anche in virtù di quanto detto nei punti precedenti la volontà è quella che il Consiglio si assuma l'impegno di riunirsi nuovamente per deliberare una nuova proposta di piano di rientro che tenga conto dei rilievi mossi dal revisore del suo parere. Interviene il Segretario comunale il quale evidenzia come in effetti la proposta non abbia ottenuto il parere favorevole da parte dell'organo di revisione e naturalmente i Consiglieri come già ricordato dal Sindaco hanno la facoltà di deliberare ugualmente discostandosi dal parere negativo.

Interviene il Consigliere Re il quale evidenzia che in realtà devono essere gli uffici competenti ad impegnarsi a riportare in Consiglio una nuova proposta con la quale si specifichino le modalità per rientrare dal disavanzo.

Interviene il Sindaco per ribadire che gli uffici hanno proposto un piano di rientro ai sensi dell'art. 188 Tuel ma il Revisore dei conti ha dato parere non favorevole quindi il Sindaco suggerisce che in questa sede bisogna prendere atto della volontà del Consiglio comunale di ricorrere comunque alle misure di cui al 188 e di assumersi l'impegno di rinviare ad una successiva deliberazione, naturalmente prima che venga approvato il bilancio 2020-2022, l'adozione di un piano pluriennale di rientro ai sensi dell'art. 188 che tenga conto delle osservazioni del revisore dei conti; quindi, prosegue il Sindaco, sicuramente la volontà dell'amministrazione è quella di ricorrere al 188 e spalmare il disavanzo su più esercizi.

Il Consiglio Re evidenzia che il Consiglio non può impegnarsi oggi se non sa tecnicamente come questo ripiano verrà spalmato in più anni.

Anche il Consigliere Tantillo precisa che il Consiglio oggi si limita a prendere atto della volontà di approvare un piano di rientro (visto che non vuole deliberare quello odierno a causa del parere negativo del Revisore) e successivamente, una volta ripredisposto dagli uffici, il Consiglio comunale si determinerà sulla sua approvazione.

Interviene il Presidente del Consiglio comunale il quale precisa che la volontà politica è quella di ricorrere ad un ripiano in più anni ai sensi dell'art. 188 quindi la nuova proposta che verrà presentata dagli Uffici al prossimo Consiglio andrà in questa direzione pertanto oggi il Consiglio, preso atto che non vuole deliberare il piano col parere negativo del Revisore, dichiara la volontà di tornare quanto prima a deliberare e approvare un nuovo piano col parere favorevole.

Il Sindaco ribadisce che le strade da potere intraprendere sono quelle dell'art. 188 e quindi applicare l'intero disavanzo nell'esercizio corrente oppure in più esercizi oppure si ricorre agli istituti del dissesto o del predissesto.

A questo punto la proposta odierna, prosegue il Sindaco, ha una duplice natura e cioè da un lato si ricorre alla procedura del 188 Tuel e dall'altro si intende spalmare il disavanzo in più anni attraverso l'adozione di un piano di rientro.

I Consiglieri di minoranza si astengono dal prendere qualsiasi decisione in attesa di vedere un nuovo piano di rientro con un il parere del revisore dei conti.

Il Presidente del Consiglio comunale pertanto prima di passare alla votazione chiede un supporto tecnico sia al Dottore Fontana che al Revisore dei conti; il Ragioniere Fontana interviene precisando che se non si dà applicazione a questo disavanzo il consuntivo si ha per non approvato e quindi avendo scontato la proposta di ripiano pluriennale ex art 188 parere negativo del Revisore, il Consiglio deve prendere atto di tale situazione e ribadire la volontà comunque di voler utilizzare lo strumento del 188 rinviando il punto per avere un successivo piano di rientro con un nuovo parere del Revisore e pertanto l'Ufficio finanziario si impegna a rielaborare un nuovo piano.

Interviene il Revisore dei conti il quale ribadisce che l'articolo 188 Tuel stabilisce che il disavanzo che emerge dal rendiconto dovrebbe essere immediatamente applicato all'esercizio di gestione; lo stesso articolo, prosegue il Revisore, prevede che il disavanzo può essere anche ripianato negli esercizi successivi e suggerisce di approvare una delibera che riconosca il disavanzo e iscriverlo nel redigendo bilancio 2020-2022 con la precisazione che l'ente intende adottare un piano pluriennale che rimanderà pertanto ad una nuova deliberazione.

Il tutto, prosegue il Revisore, naturalmente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 oppure un'altra alternativa, concludere il Revisore, è quella di non approvare il rendiconto 2019 e rinviarlo ad altra seduta.

Nel caso in cui non si applicasse il disavanzo all'esercizio corrente, il Sindaco suggerisce un'altra soluzione e cioè quella di approvare la proposta limitatamente alla parte in cui contiene la volontà dell'amministrazione di ricorrere all'articolo 188 e non deliberare quella parte investita del parere negativo del Revisore.

Il Revisore precisa nuovamente che o il Consiglio non procede ad alcuna delibera oppure procede alla delibera dell'art. 188 e della immediata applicazione con contestuale volontà di optare per il piano pluriennale sulla base di una nuova proposta e di un nuovo parere del revisore stesso.

Il Sindaco ribatte che se il Consiglio decide di approvare la proposta dell'art. 188 Tuel e di applicare contestualmente il disavanzo all'esercizio corrente, ciò equivarrebbe ad applicare tutto il disavanzo in un solo anno mentre la normativa consente la possibilità di optare per un ripiano su più anni e in tal caso si può rimandare ad una successiva delibera di approvazione del piano ma non contestualmente all'approvazione del rendiconto.

Il Revisore dei conti e il Ragioniere concordano con tale prospettiva; Il Revisore dei conti precisa che l'articolo 188 sembrerebbe prefigurare un'applicazione contestuale nel caso in cui si opti per l'applicazione dell'intero disavanzo all'esercizio corrente.

Il Segretario comunale chiede al Revisore se l'obbligo di deliberare contestualmente si abbia solo nel caso in cui l'ente intende applicare l'intero disavanzo all'esercizio corrente ovvero anche nel caso di opzione per un piano di rientro pluriennale.

Il Revisore risponde che andrebbe fatta una delibera con cui si applica il disavanzo all'esercizio corrente e contestualmente scegliere l'opzione di spalmarlo in più anni.

Il Sindaco replica che l'art. 188 Tuel in realtà sembrerebbe rendere le due opzioni facoltative e non complementari.

Il Revisore risponde che se non si approva il piano di rientro su più anni, è come se automaticamente l'amministrazione optasse per la applicazione dell'intero disavanzo sul esercizio corrente ed inoltre precisa che se il Consiglio non delibera il piano di rientro su più anni l'approvazione del 188 equivale ad applicare il disavanzo all'esercizio corrente anche se magari concretamente, prosegue il Revisore, l'intero disavanzo non viene iscritto in bilancio perché l'amministrazione comunque manifesta la volontà di voler ricorrere al piano pluriennale dell'art. 188 Tuel.

Quindi il Revisore in sostanza suggerisce che la delibera che approva il disavanzo deve tenere conto della volontà della amministrazione di spalmarlo su più esercizi nel redigendo bilancio 2020- 2022 altrimenti è come se si applicasse tutto all'esercizio corrente.

Il Segretario comunale chiede quindi al Revisore se la mancata approvazione del piano pluriennale comporta come conseguenza che l'intero disavanzo vada applicato tutto all'esercizio in corso.

Il Sindaco chiede al Revisore cosa succede se il piano di rientro dovesse essere approvato in una successiva delibera consiliare prima che comunque venga approvato il bilancio di previsione; il Revisore replica che il comune può applicare il disavanzo al bilancio in corso di gestione e dare atto che c'è la volontà di spalmarlo in più esercizi.

Il Revisore dei conti pertanto suggerisce, visto il parere negativo, di deliberare il ricorso al piano di rientro però il disavanzo deve essere applicato al bilancio di previsione; pertanto, secondo il Revisore, è necessaria una contestuale deliberazione di applicazione del disavanzo al bilancio ma dato che il comune intende ricorrere ad un piano pluriennale allora potrà ricorrere ad una delibera di approvazione del piano stesso.

Il Segretario comunale chiede al Revisore se sia possibile che la delibera di applicazione del disavanzo sia successiva e quindi posticipata.

Il Revisore dà risposta affermativa.

Il Segretario comunale chiede anche il Dott. Fontana come procedere; il ragioniere propone di lasciare la seduta aperta e rinviare il punto.

Il Sindaco ribadisce la volontà di deliberare subito il ricorso alla procedura di cui all'art. 188 Tual e rinviare l'approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il ragioniere concorda con tale soluzione.

Anche l'Assessore Manfrè Saverio concorda nel posticipare successivamente l'approvazione del piano pluriennale.

Il Segretario comunale chiede al Revisore dei conti se il Consiglio comunale questa sera possa deliberare di prendere atto del parere negativo del revisore sul piano pluriennale di rientro ex articolo 188, prendere altresì atto della volontà comunque di riproporre un piano pluriennale di rientro sempre ai sensi dell'articolo 188 e quindi di rinviare la seduta successiva l'approvazione della deliberazione di ripiano con un parere possibilmente favorevole senza applicare il disavanzo tutto quest'anno.

Il Revisore sostiene che questa soluzione sia possibile tecnicamente.

Il Segretario chiede nuovamente al Revisore se, in presenza di un parere negativo sul piano pluriennale di rientro ex articolo 188, il Consiglio comunale sia obbligato a questo punto ad applicare il disavanzo tutto all'esercizio corrente; Il Revisore risponde che il consiglio potrebbe deliberare di prendere atto della volontà di ricorrere al piano pluriennale e di provvedere a adottare la delibera del piano di rientro e contestualmente nella delibera del piano di rientro vi deve essere il parere favorevole del revisore.

Interviene il Presidente del Consiglio comunale il quale ritiene che dalla discussione consiliare, sentiti il Revisore e il Ragioniere, emerga il seguente dato e cioè che il Consiglio preso atto del parere non favorevole del Revisore, può deliberare di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 188 riservandosi di adottare un piano di rientro pluriennale e impegnandosi a portarlo nuovamente in Consiglio.

A questo punto si passa alla votazione:

presenti 10

votanti 10

favorevoli 7

astenuiti 3 (Barone, Pollina e Re).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'esito della votazione

DELIBERA

- 1) Di ricorrere alla procedura di cui all'art. 188 TUEL, riservandosi di adottare un piano di rientro pluriennale da riportare all'organo Consiliare per la sua approvazione, visto il parere non favorevole del Revisore dei Conti
- 2) Di pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente, sottosezione di I e II livello.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con autonoma e distinta votazione, delibera l'immediata esecutività:

presenti 10

votanti 10

favorevoli 7

astenuiti 3 (Barone, Pollina e Re)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della Legge Regionale n. 44/1991, stante la necessità di provvedere con urgenza agli adempimenti consequenziali.



COMUNE DI BAUCINA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

n. 30 del 04-12-2020

OGGETTO:

Disavanzo di Amministrazione relativo all'esercizio 2019 - Provvedimento di ripiano ex art. 188 TUEL

VISTI i seguenti pareri: PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 COME NOVELLATO DAL D.L. 174 DEL 2012 CONVERTITO CON MODIFICA NELLA LEGGE 213/2012 - L.R. 48/91 e ss.mm.ii.

In ordine alla regolarità **tecnica** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 04-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ambrogio Fontana

(Sottoscritto con Firma digitale)

In ordine alla regolarità **contabile** si esprime parere Favorevole

Baucina, lì 04-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Ambrogio Fontana

(Sottoscritto con Firma digitale)

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO CHE:

- con il D.Lgs. n. 118/2011, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge n. 42/ 2009 e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile delle autonomie territoriali;
- ai sensi dell'art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015, ove non diversamente disposto;
- che con il D.Lgs. 126/2014, al termine del periodo di sperimentazione, sono state approvate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e che, pertanto, a partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli enti locali sono interessati dal processo di armonizzazione dei propri sistemi contabili, in applicazione della richiamata disposizione;

DATO ATTO che l'articolo 228 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 nella nuova stesura introdotta dal D.Lgs. 126/2014 prevede che "Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

RICHIAMATA la deliberazione n.1 del 28/01/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2018, da cui è emerso un risultato di amministrazione pari ad € 148.837,05 che a seguito degli accantonamenti e vincoli posti sullo stesso in base ai nuovi principi contabili ha portato ad un disavanzo della gestione (lettera E) del prospetto del risultato di amministrazione pari ad € -1.473.434,68;

RICHIAMATO l'art. 187 TUEL, comma 1, ai sensi del quale nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, accantonate e destinate, l'ente è in disavanzo di amministrazione;

RICHIAMATO l'art. 188 TUEL, ai sensi del quale l'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto; la mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti sez. Autonomie n. 30/SEZAUT/2016/QMIG, ed in particolare il punto n. 7 dove, con riferimento all'obbligo di recupero del disavanzo, stabilisce delle modalità temporali stabilendo *"la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione"*;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n.2 del 28/01/2020 avente ad oggetto: "Disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2018. Provvedimento di ripiano ex. Art. 188 D. lgs. 267/2000" con la quale si approvava il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € 1.473.434,68 risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 applicandolo ai futuri costituendi bilanci degli esercizi 2020 e 2021 e contemporaneamente si individuavano misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo;

CONSIDERATO che l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha comportato un cospicuo rallentamento dell'attività amministrativa;

PRESO ATTO che l'Ente ad oggi, non ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 per problemi inerenti la quadratura del disavanzo dato l'importo elevato dello stesso;

RILEVATO che, difformemente da come precedentemente stabilito nella deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28.01.2020, solo tale bilancio di previsione 2020/2022 costituisce l'atto in cui, a norma dell'articolo 188 D.Lgs. 267/2000, si può applicare il disavanzo d'amministrazione essendo questo documento contabile il bilancio dell' "*esercizio in corso di gestione*" nel quale il disavanzo si è registrato;

RICHIAMATA la relazione predisposta dal responsabile dell'Area Economico Finanziaria dalla quale si evincono le cause della formazione dell'attuale disavanzo e nella quale si desume che queste non sono ascrivibili alla responsabilità di mandato dell'amministrazione in carica poiché la quota di disavanzo è stata generata da una errata gestione della componente dei residui attivi compiuta in passato;

DATO ATTO che, ciononostante, questa amministrazione deve farsi carico degli oneri derivanti dalla continuità amministrativa;

RILEVATO

- Che, difformemente da come precedentemente stabilito nella deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 28.01.2020, ferma restando la volontà di ricorrere al ripiano ex art. 188 D.Lgs. 267/2000, si deve ritenere che la norma nella parte in cui dispone che "*il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura*" sia da interpretare come facoltà del ripiano fino all'esercizio finanziario 2023 (anno finale della consiliatura);
- che in tal senso depone la *ratio* a cui la norma è ispirata ovvero il principio della contabilità di mandato secondo cui le responsabilità politiche di una amministrazione non possono ricadere su quelle successive; e che proprio tale principio fa assumere all'inciso "*in ogni caso non oltre la durata della consiliatura*" il significato che è questo il termine ultimo per il ripiano del disavanzo;
- che la riconduzione a veridicità delle scritture contabili che si è compiuta costituisce il prius logico dell'attività di risanamento dell'ente e che pertanto questa amministrazione interpretando questa emersa responsabilità, deve ricorrere a ogni strumento per evitare un deterioramento dei servizi ai cittadini, realizzando un ripiano del disavanzo più sostenibile nell'arco di 4 anni.

DATO ATTO che come emergerà nella successiva trattazione il quadro normativo in evoluzione permette di rendere sostenibile la prospettiva assunta nelle precedenti considerazioni;

PRESO ATTO della propria deliberazione in data odierna con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio 2019 che si è chiuso con un risultato di amministrazione pari a - € 426.360,06 che a seguito degli accantonamenti e vincoli posti sullo stesso in base ai nuovi principi contabili ha portato ad un disavanzo della gestione (lettera E) del prospetto del risultato di amministrazione pari ad € -1.561.784,17;

ACCERTATO che le cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione sono da individuare nella cancellazione di residui attivi riguardanti Imu, Tasi, proventi acquedotto

comunale nonché per la corretta contabilizzazione del FAL nella parte accantonata del risultato di amministrazione;

EVIDENZIATO che nell'ottica del ripiano del disavanzo si può fare riferimento alla deliberazione assunta in data odierna in quanto il risultato di amministrazione emerso, pari a € - 1.561.784,17 comprende il disavanzo accertato nel rendiconto 2018 e la quota del maggiore disavanzo risultante dal rendiconto 2019;

EVIDENZIATO, altresì, che tale importo va applicato a partire dal bilancio di previsione 2020/2022 (non ancora approvato) per le ragioni su esposte;

RICHIAMATO altresì l'art. 39-ter D.L. 162/2019, in base al quale, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019;

ACCERTATO quindi che l'importo del disavanzo di amministrazione 2019 scaturente da FAL può essere ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio, ai sensi dell'art. 39-ter D.L. 162/2019;

CONSIDERATO che a decorrere dall'esercizio 2020 la corretta applicazione del fondo anticipazione di liquidità avverrà annualmente secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente, e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

DATO ATTO che nella parte accantonata del risultato di amministrazione al rendiconto 2019 risulta iscritto alla voce "Fondo anticipazione liquidità" la somma di euro 194.834,86 e che la stessa pertanto sarà trattata come previsto come da art. 39-ter D.L. 162/2019;

RILEVATO che l'Amministrazione comunale ha fatto ricorso all'anticipazione di liquidità di cui all'art. 116, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2019;

CONSIDERATO che il ricorso a tale istituto ha permesso all'Ente di ridurre i residui passivi determinando in prospettiva la mutazione della natura del disavanzo di amministrazione e la conseguente spalmatura in 30 anni come da piano di riparto acquisito da questo Ente con nota di CDP prot. n. 11980 del 02/12/2020;

PRESO ATTO che il disavanzo da spalmare va altresì rimodulato alla luce delle risorse svincolate (€ 153.835,32) con determina del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

n.541 del 04/12/2020 con cui si è proceduto alla “rideterminazione e quantificazione degli incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del D.lgs. N. 267/2000 e del punto 10.6 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4.2. al D.lgs. n. 118/2011”.

PRESO ATTO che sul presente provvedimento di ripiano, dovrà esprimersi il revisore unico dei conti;

VISTI:

- il D.L.gs. n. 267/2000 (TUEL);
- il D.L.gs. n. 118/2011;
- I vigenti principi contabili applicati;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000;

PROPONE

Per quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:


- 1) **Di approvare** il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € 1.561.784,17 risultante dal Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 al netto di € 194.834,86 (FAL) e di € 153.835,32 (somme svincolate) e quindi per un importo di € 1.212.113,99 negli esercizi 2020-2021-2022-2023, relativi alla durata della consiliatura.
- 2) **Di ripianare**, ai sensi dell’art. 188 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il disavanzo di cui sopra attraverso l’applicazione nel bilancio pluriennale 2020/2022, per un ammontare pari ad € 684.000,00, come da piano di seguito descritto:

Esercizio	Importo del ripiano
2020	220.000,00
2021	312.000,00
2022	152.000,00

- 3) Di dare atto che la restante quota pari ad € 528.113,99 sarà ripianata nell’esercizio 2023;
- 4) Di dare atto che il suddetto ripiano possa essere garantito attraverso l’utilizzo delle entrate correnti generali;
- 5) Di iscrivere nei bilanci degli esercizi 2020-2021-2022-2023, le previsioni di spesa per la quota di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari;
- 6) Di dichiarare, con separata ed analoga votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
- 7) Di pubblicare il presente atto in Amministrazione Trasparente, sottosezione di I e II livello.

Dott. Ambrogio Fontana
(Sottoscritto con Firma elettronica)

Dott. Fontana Ambrogio
(Sottoscritto con Firma digitale)



11/06/2014 11:54:52 AM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Il Presidente

f.to Giuseppe Lo Cascio

Il Consigliere Anziano

f.to Giuseppina Realmuto

Il Segretario comunale

f.to Alberto Alfano

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 15/02/2021 al 02/03/2021 col n. 124 del Registro pubblicazioni.

Il Messo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale certifica, su conforme attestazione del messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno _____ al giorno _____ successivo alla sua data e che non sono state prodotte a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Dalla Residenza municipale, li _____

In fede

Il Segretario Comunale

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- 1) ai sensi dell'art. 12 comma 1 – 2 della L.R. 3/12/91, n.44
- 2) ai sensi dell'art. 16 della L.R. 3/12/91, n.44

Dalla Residenza municipale, li _____

Il Segretario Comunale

f.to Alberto Alfano